



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 355 del 9 dicembre 2022

ADOTTATA DALLA GIUNTA REGIONALE

CON DELIBERAZIONE N. 1155
DEL 7 DICEMBRE 2022

***AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023. MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 23
NOVEMBRE 2022, N. 19 (DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI
STABILITÀ REGIONALE 2022. DISPOSIZIONI VARIE)***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: IV

ALTRI PARERI RICHIESTI: -

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 7 DICEMBRE 2022)

L'anno duemilaventidue, il giorno di mercoledì sette del mese di dicembre, alle ore 11.27 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Vice Presidente per le ore 11.00 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

- | | | | |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------|
| 1) LEODORI DANIELE | <i>Vice Presidente</i> | 6) LOMBARDI ROBERTA | <i>Assessore</i> |
| 2) ALESSANDRI MAURO | <i>Assessore</i> | 7) ONORATI ENRICA | “ |
| 3) CORRADO VALENTINA | “ | 8) ORNELI PAOLO | “ |
| 4) D'AMATO ALESSIO | “ | 9) TRONCARELLI ALESSANDRA | “ |
| 5) DI BERARDINO CLAUDIO | “ | 10) VALERIANI MASSIMILIANO | “ |

Sono presenti: *gli Assessori D'Amato, Di Berardino, Lombardi e Onorati.*

Sono collegati in videoconferenza: *gli Assessori Alessandri, Troncarelli e Valeriani.*

Sono assenti: *il Vice Presidente e gli Assessori Corrado e Orneli.*

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 1155

Oggetto: Proposta di legge regionale recante: “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio per l’esercizio finanziario 2023. Modifica alla legge regionale 23 novembre 2022, n. 19 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022. Disposizioni varie)”.

LA GIUNTA REGIONALE

- SU PROPOSTA del Vicepresidente, Assessore alla “Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, Rapporti Istituzionali, Rapporti con il Consiglio Regionale, Accordi di Programma e Conferenza di Servizi”;
- VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V, parte seconda, della Costituzione;
- VISTO lo Statuto regionale;
- VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale;
- VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;
- VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e relativi principi applicativi, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
- VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”;
- VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”;

- CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi il r.r. n. 26/2017, in quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale del 12 novembre 2022, n. 33 con cui è stato sciolto il Consiglio regionale a seguito delle dimissioni del Presidente della Regione;
- ATTESO che, ai sensi dell'articolo 45, comma 6, dello Statuto regionale, la Giunta dimissionaria resta in carica limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla proclamazione del Presidente della Regione neoeletto;
- VISTO l'articolo 43 del d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche, ai sensi del quale *“se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria”* e *“l'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi, nei modi, nei termini e con gli effetti previsti dagli statuti e dall'ordinamento contabile dell'ente. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento”*;
- VISTO il paragrafo n. 8 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche, che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- CONSIDERATO che, ai sensi del suddetto paragrafo, nel corso dell'esercizio provvisorio *“gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio”*;
- VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante: *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024”*;

- CONSIDERATO che l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 2023 è autorizzato sulla base degli stanziamenti di spesa approvati in riferimento alla medesima annualità, ai sensi della l.r. n. 21/2021 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO l'articolo 58, comma 6, dello Statuto, ai sensi del quale *“l'esercizio provvisorio del bilancio di previsione può essere concesso, in via eccezionale, con apposita legge regionale per periodi complessivamente non superiori a tre mesi”*;
- VISTO l'articolo 14 della l.r. n. 11/2020 e successive modifiche, ai sensi del quale:
“1. Qualora il bilancio di previsione non sia approvato dal Consiglio regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce, la gestione finanziaria della Regione si svolge nel rispetto dell'articolo 43 del d.lgs. 118/2011 e dei relativi principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria.
2. Ai sensi dell'articolo 58, comma 6, dello Statuto, l'esercizio provvisorio del bilancio di previsione può essere autorizzato, su iniziativa della Giunta regionale, con apposita legge regionale, per periodi complessivamente non superiori a tre mesi.”;
- CONSIDERATO che l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 2023 è autorizzato fino alla data di approvazione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025 e, comunque, non oltre il 31 marzo 2023;
- VISTO l'articolo 51 della l.r. n. 11/2020 e successive modifiche, ai sensi del quale per gli enti e gli organismi strumentali della Regione di cui all'articolo 48, comma 1, della l.r. n. 11/2020, per i quali il relativo statuto o la legge istitutiva prevedono l'approvazione dei bilanci di previsione da parte della Regione, si applicano le disposizioni concernenti l'esercizio provvisorio previste dall'articolo 14 della medesima l.r. n. 11/2020;
- VISTA la legge regionale 23 novembre 2022, n. 19 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022. Disposizioni varie) e, in particolare, il comma 159 dell'articolo 9 che dispone quanto segue: *“159. Nelle more della costituzione di Azienda Lazio.0, di cui alla legge regionale 30 novembre 2021, n. 17 (Istituzione dell'Azienda regionale sanitaria Lazio.0), la funzione di centralizzazione del sistema dei pagamenti dei fornitori del servizio sanitario*

regionale è esercitata dalla Regione a decorrere dal 1° gennaio 2023. A tal fine, la Giunta regionale adotta, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atti necessari alla definizione del nuovo processo di pagamento di tutte le fatture elettroniche gestite sul Sistema pagamenti per conto delle aziende sanitarie.”;

- CONSIDERATO che la complessità delle operazioni connesse con l’attribuzione alla Regione della funzione di centralizzazione del sistema dei pagamenti dei fornitori del servizio sanitario regionale e, nel contempo, l’esigenza di garantire l’efficiente prosecuzione del sistema dei pagamenti medesimo nell’imminente fase di transizione, comporta l’improrogabile necessità di adeguare la data prevista ai sensi del comma 159 dell’articolo 9 della l.r. n. 19/2022, aggiornandola al 30 aprile 2023;
- VISTA la proposta di legge recante: “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio per l’esercizio finanziario 2023. Modifica alla legge regionale 23 novembre 2022, n. 19 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022. Disposizioni varie)”, composta di n. 3 articoli, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- RITENUTO che la presente deliberazione rientri tra gli atti dovuti e indifferibili in quanto l’unità proposta di legge, con particolare riferimento all’autorizzazione all’esercizio provvisorio per l’anno 2023, stabilita ai sensi dell’articolo 1 della proposta di legge medesima, costituisce adempimento di precisi obblighi normativi derivanti dalle disposizioni in materia di contabilità regionale di cui al d.lgs. n. 118/2011 ed alla l.r. n. 11/2020;
- RITENUTO altresì, che la presente deliberazione rientri tra gli atti per i quali ricorrono i caratteri della doverosità, indifferibilità ed urgenza, in quanto l’unità proposta di legge, con particolare riferimento alla modifica del comma 159 dell’articolo 9 della l.r. n. 19/2022, stabilita ai sensi dell’articolo 2 della proposta di legge medesima, rappresenta una decisione non procrastinabile e non rinviabile alla nuova legislatura ai fini della salvaguardia dell’interesse pubblico;
- CONSIDERATO che il Capo di Gabinetto, con nota prot. n. 1240569 del 6 dicembre 2022, ha comunicato che l’Ufficio legislativo ha effettuato, ai sensi dell’articolo 65,

comma 5-bis, del regolamento regionale n. 1/2002 e s.m.i., il coordinamento formale e sostanziale del testo di proposta di legge regionale in oggetto;

VISTA

la relazione illustrativa del Vicepresidente, Assessore alla “Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, Rapporti Istituzionali, Rapporti con il Consiglio Regionale, Accordi di Programma e Conferenza di Servizi”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DELIBERA

per le motivazioni che, espresse in premessa, si intendono integralmente richiamate:

1. di adottare e sottoporre all’esame del Consiglio regionale l’unità proposta di legge regionale recante: “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio per l’esercizio finanziario 2023. Modifica alla legge regionale 23 novembre 2022, n. 19 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022. Disposizioni varie)”, composta da n. 3 articoli e corredata della relazione illustrativa del Vicepresidente, Assessore alla “Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, Rapporti Istituzionali, Rapporti con il Consiglio Regionale, Accordi di Programma e Conferenza di Servizi”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Proposta di legge regionale, recante:

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023. MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 23 NOVEMBRE 2022, N. 19 (DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2022. DISPOSIZIONI VARIE).

Art. 1

(Esercizio provvisorio del bilancio regionale)

1. Ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno finanziario 2023 fino alla data di approvazione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025 e, comunque, non oltre il 31 marzo 2023.

2. Nel corso dell'esercizio provvisorio autorizzato ai sensi del comma 1, il bilancio regionale è gestito secondo i principi applicati della contabilità finanziaria di cui al paragrafo n. 8 dell'allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, sulla base degli stanziamenti di spesa per l'anno 2023, approvati ai sensi della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024) e successive modifiche e integrazioni.

3. Ai sensi dell'articolo 51 della l.r. n. 11/2020, per gli enti e gli organismi strumentali della Regione di cui all'articolo 48, comma 1, della l.r. n. 11/2020, per i quali il relativo statuto o la legge istitutiva prevedono l'approvazione dei bilanci di previsione da parte della Regione, si applicano le disposizioni concernenti l'esercizio provvisorio previste dall'articolo 14 della medesima l.r. n. 11/2020.

Art. 2

(Modifica al comma 159 dell'articolo 9 della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19, concernente disposizioni relative alla funzione di centralizzazione del sistema dei pagamenti dei fornitori del servizio sanitario regionale)

1. Al comma 159 dell'articolo 9 della l.r. n. 19/2022, le parole: "1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2023".

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2023.

Proposta di legge regionale recante: “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio per l’esercizio finanziario 2023. Modifica alla legge regionale 23 novembre 2022, n. 19 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022. Disposizioni varie)”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, la proposta di legge in oggetto autorizza l’esercizio provvisorio del bilancio regionale per l’anno finanziario 2023 fino alla data di approvazione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025 e, comunque, non oltre il 31 marzo 2023.

L’articolo 43 del d.lgs. n. 118/2011, dispone che *“se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell’anno precedente, la gestione finanziaria dell’ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi, nei modi, nei termini e con gli effetti previsti dagli statuti e dall’ordinamento contabile dell’ente. Nel corso dell’esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all’indebitamento”*. In riferimento alla durata massima dell’esercizio provvisorio, la citata disposizione statale va letta in combinato disposto con le previsioni di cui all’articolo 58, comma 6, dello Statuto regionale e al citato articolo 14 della legge di contabilità regionale (l.r. n. 11/2020), che stabiliscono una durata massima di tre mesi dell’esercizio provvisorio¹.

Nel corso dell’esercizio provvisorio, il bilancio regionale è gestito secondo i principi applicati della contabilità finanziaria di cui al paragrafo n. 8 dell’allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, sulla base degli stanziamenti di spesa approvati in riferimento al 2023, ai sensi della l.r. n. 21/2021 e successive modifiche e integrazioni. Infatti, ai sensi del citato paragrafo n. 8 dell’allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, nel corso dell’esercizio provvisorio *“gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell’ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio”*.

Inoltre, per quel che concerne l’esercizio della spesa, sempre nell’ambito del suddetto paragrafo n. 8, è espressamente stabilito che nel corso dell’esercizio provvisorio è consentito assumere impegni solo in riferimento alle spese correnti ed alle eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, salvo nel caso delle spese in conto capitale *“riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza”*, fermo restando che non è consentito il ricorso all’indebitamento.

Pertanto, sulla base dello stanziamento approvato per l’anno 2023 ai sensi della legge regionale di bilancio 2022-2024 (l.r. n. 21/2021), sarà possibile impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, le spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste,

¹ Sul punto, va ricordato che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 184/2016, ha ritenuto legittima la disposizione della legge regionale della Toscana n. 1/2015, nella parte in cui *“prevede il limite temporale di tre mesi, inferiore a quello massimo previsto dalla norma statale interposta”*. In tal caso, la Corte ha rilevato che il maggior rigore della disposizione regionale richiamata e dello statuto regionale – limite di tre mesi invece che di quattro – rendesse la disposizione impugnata conforme al canone costituzionale.

ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale.

Nel caso, invece, delle spese tassativamente regolate dalla legge non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e delle spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti, la possibilità di impegnare è garantita per l'intero stanziamento previsto per l'anno 2023.

Quanto sopra, quindi, è stabilito nell'ambito dei commi 1 e 2 dell'articolo 1 della proposta di legge, mentre il comma 3 del medesimo articolo 1 dispone che, ai sensi dell'articolo 51 della l.r. n. 11/2020, per gli enti e gli organismi strumentali della Regione di cui all'articolo 48, comma 1, della l.r. n. 11/2020, per i quali il relativo statuto o la legge istitutiva prevedono l'approvazione dei bilanci di previsione da parte della Regione, si applicano le medesime disposizioni concernenti l'esercizio provvisorio previste dall'articolo 14 della medesima l.r. n. 11/2020 (ivi compresi, quindi, i principi applicati della contabilità finanziaria di cui al paragrafo n. 8 dell'allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011)².

La proposta di legge, infine, all'articolo 2 dispone una modifica alla legge regionale 23 novembre 2022, n. 19, con particolare riferimento alla norma di cui all'articolo 9, comma 159, concernenti la funzione di centralizzazione del sistema dei pagamenti dei fornitori del servizio sanitario regionale. In luogo alla data inizialmente prevista ai sensi del citato comma 159 dell'articolo 9, stabilita al 1° gennaio 2023 ed a partire dalla quale, nelle more della costituzione di Azienda Lazio.0, la funzione di centralizzazione del sistema dei pagamenti dei fornitori del servizio sanitario regionale è esercitata dalla Regione, la data predetta è differita al 30 aprile 2023. La modifica si rende necessaria tenuto conto della complessità delle operazioni connesse con l'attribuzione alla Regione di tale funzione e, nel contempo, al fine di garantire, nell'imminente fase di transizione, l'efficiente prosecuzione del sistema dei pagamenti dei fornitori del servizio sanitario regionale.

Il Vicepresidente, Assessore alla “Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, Rapporti Istituzionali, Rapporti con il Consiglio Regionale, Accordi di Programma e Conferenza di Servizi”

DANIELE LEODORI



¹ Va ricordato che, ai sensi del paragrafo n. 8 dell'allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, qualora il Consiglio non autorizzi l'esercizio provvisorio ovvero qualora il bilancio di previsione non sia approvato nel termine massimo consentito (31 marzo 2023), si entra nella cosiddetta *gestione provvisoria* del bilancio. A differenza dell'esercizio provvisorio, per il quale come si è detto è consentita la gestione del bilancio nel limite dei dodicesimi, la gestione provvisoria è limitata esclusivamente all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, delle spese relative al finanziamento della sanità, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

OMISSIS

IL SEGRETARIO
(Maria Genoveffa Boccia)

L'ASSESSORE ANZIANO
(Claudio Di Berardino)